

13492-22



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE – T**

**Oggetto:** TRIBUTI -  
interruzione processo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Presidente -  
Dott. COSMO CROLLA - Consigliere - CC. 22/02/2022  
Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere Rel.- R.G.N. 32342/2020  
Dott. ROBERTO SUCCIO - Consigliere - Cron. 13492  
Dott. MARIA GIULIA PUTATUTO DONATI  
VISCIDO DI NOCERA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 32342-2020 R.G. proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso, per procura  
speciale in calce al ricorso, dall'avv. (omissis) ,  
presso il cui studio legale, sito in (omissis)  
(omissis) , è elettivamente domiciliato;

**- ricorrente -**

**contro**

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, C.F. (omissis) , in persona del  
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,  
alla via dei Portoghesi n. 12;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 2298/02/2020 della Commissione  
tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 27/04/2020;

1939  
22

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI,

### **FATTO e DIRITTO**

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, e letta la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, nei confronti di (omissis) (omissis), titolare della ditta individuale " (omissis) (omissis) " per l'anno d'imposta 2004, con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR rigettava l'appello proposto dal contribuente che condannava alle spese processuali.

Avverso la citata sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 301 cod. proc. civ. per non avere i giudici di appello dichiarato l'interruzione d.lgs. n. 546 del 1992 processo per morte del proprio unico difensore.

Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Invero, è noto che «La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372

c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (cfr., *ex multis*, Cass. n. 1574 del 2020).

Nella specie il ricorrente, che è la parte colpita dal dedotto evento, ha allegato al ricorso il certificato di morte del difensore che dalla sentenza impugnata risulta essere l'unico incaricato della difesa e al riguardo nulla ha eccepito la controricorrente, che ha ammesso la circostanza limitandosi a sostenere la non condivisibile tesi secondo cui «tra la morte del difensore (14.07.2018) e l'udienza di discussione dell'appello (in data 11/2/2020), ben avrebbe potuto il contribuente costituirsi in giudizio dando mandato ad un nuovo difensore» (controricorso, pag. 4).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata a alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 22/02/2022

Il Presidente  
Antonio Francesco ESPOSITO



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



oggi, 28/6/2022  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Torrini



**IL CANCELLIERE ESPERTO**  
Simona Torrini

